



Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim

Modifica del ...

Progetto per la consultazione

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 giugno 2015¹ sui prodotti chimici è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 19 capoversi 2 e 3 della legge federale del 16 dicembre 2005² sulla protezione degli animali (LPAn);
vista la legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, e 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio,

RS

- 1 RS **813.11**
- 2 RS **455**
- 3 RS **813.1**
- 4 RS **814.01**
- 5 RS **814.20**
- 6 RS **946.51**

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «quantità determinante secondo l'articolo 25», «quantità determinante di sostanza secondo l'articolo 25» e «quantità determinante di sostanza di cui all'articolo 25» sono sostituiti con «quantità immessa sul mercato».

² Nel titolo prima dell'articolo 70, nella rubrica dell'articolo 70, nell'articolo 70 capoverso 1, nella rubrica dell'articolo 71, nell'articolo 71 capoverso 1, nell'articolo 87 capoverso 2 lettera f e nel titolo dell'allegato 3 «sostanze estremamente problematiche» è sostituito con «sostanze estremamente preoccupanti».

³ Negli articoli 2 capoverso 2 lettera f, 6 capoverso 3 lettera a e 16 capoverso 1 «sostanza esistente» è sostituito con «vecchia sostanza» e «sostanze esistenti» con «vecchie sostanze».

Art. 1 cpv. 4

⁴ Ai prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁷ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori professionali o privati si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 81, ma solo per quanto concerne la protezione dell'ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l'ambiente.⁸

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 3, cpv. 2 lett. j^{bis} e q n. 1 e 2, cpv. 4 note a piè di pagina 10 e 11

¹ Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

b. fabbricante

3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; altrimenti il fabbricante è il terzo.

² Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

j^{bis} prodotto intermedio non isolato: prodotto intermedio che durante la sintesi non è intenzionalmente rimosso (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;

q. nanomateriale:

⁷ RS 817.02

⁸ Correzione dell'8 set. 2015 (RU 2015 3017).

1. materiale costituito da una o più sostanze e contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 per cento delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali; ai fini della presente definizione, si intende per:
 - particella: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti,
 - agglomerato: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti,
 - aggregato: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;
2. I nanomateriali sono considerati sostanze ai sensi della presente ordinanza.

⁴ Ai fini della corretta interpretazione delle espressioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)⁹, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)¹⁰ e nella direttiva 75/324/CEE¹¹ a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell'allegato 1 numero 1.

Art. 6 cpv. 3 lett. b

³ La classificazione ha luogo:

- b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b nonché in base ai dati acquisiti secondo l'articolo 5 capoverso 4.

Art. 10 cpv. 3 e 3bis

³ Oltre ai capoversi 1 e 2, l'etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

- a. deve recare il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;

⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 2015/830, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) 2016/1179, GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11.

¹¹ Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.

- b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali; d'intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese;
- c. nell'etichetta è possibile utilizzare più lingue di quelle prescritte nella lettera b, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

^{3bis} Qualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

- a. non sono destinati a essere forniti a utilizzatori privati; oppure
- b. sono contenuti in un imballaggio interno in porzioni non superiori a 125 ml o g e l'imballaggio esterno, fornito agli utilizzatori privati, reca il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del fabbricante.

Art. 11 cpv. 1

¹ Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d'applicazione della LDerr¹² si applicano, oltre alle prescrizioni di etichettatura della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 paragrafi 1 e 1a, i punti 1.8, 1.9 e 1.10, la disposizione introduttiva del punto 2 e i punti 2.2 e 2.3 dell'allegato della direttiva 75/324/CEE¹³.

Art. 14 cpv. 6

⁶ Durante i primi sei anni successivi all'annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza, il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione non necessitano dell'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP¹⁴ oppure presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 15a Identificatore unico di formula

¹ Il fabbricante che immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che esso comporta, deve attribuirgli un identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier - UFI) specifico per la sua composizione.

² Il fabbricante deve generare l'UFI con l'apposito sistema elettronico messo a disposizione dall'ECHA. Ciò non è necessario se il preparato è importato da uno Stato membro dello SEE ed è già provvisto di un UFI.

¹² RS 817.0

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

³ Nel caso di preparati destinati a utilizzatori privati, l'UFI deve essere apposto sulla relativa etichetta o sul relativo imballaggio in modo chiaramente visibile e deve essere preceduto dall'acronimo «UFI» scritto in lettere maiuscole.

⁴ Nel caso di preparati non destinati a utilizzatori privati, è sufficiente indicare l'UFI nella scheda di dati di sicurezza.

⁵ I capoversi 1–4 non sono applicabili se il preparato non soggiace all'obbligo di annuncio secondo l'articolo 54.

Art. 19 lett. d n. 2

Se vi è un obbligo di consegna secondo l'articolo 21, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati seguenti:

- d. preparati che non sono pericolosi ai sensi dell'articolo 3 e che contengono almeno una delle sostanze seguenti:
 2. una sostanza cancerogena di categoria 2, una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, un sensibilizzante della pelle di categoria 1, un sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1, una sostanza avente effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento oppure una sostanza PBT o vPvB in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 per cento in peso,

Art. 20 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 25

Abrogato

Art. 27 cpv. 2 lett. a ed e, e cpv. 4

² La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:

- a. la quantità che il notificante intende immettere sul mercato;
- e. tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà, l'esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull'essere umano e l'ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.

⁴ *Abrogato*

Art. 29 cpv. 1 e 1bis

¹ Se l'organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.

1bis Ex cpv. 1

Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati

¹ La ripetizione di studi che implicano esperimenti su vertebrati non è consentita.

² Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all'organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti.

³ Tale domanda deve recare indicazioni circa:

- a. l'identità della sostanza secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b numero 2;
- b. la quantità di sostanza che chi presenta la domanda intende immettere sul mercato.

⁴ Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati e se le condizioni per l'impiego di tali dati secondo l'articolo 29 capoverso 1^{bis} non sono soddisfatte, l'organo di notifica:

- a. comunica ai precedenti notificanti l'impiego dei dati previsto dal nuovo notificante; e
- b. fornisce al nuovo notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.

Art. 32 Diritto d'indennizzo per la condivisione di dati

¹ I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l'impiego dei loro dati, protetti secondo l'articolo 30, di esperimenti su vertebrati.

² I notificanti si impegnano di propria iniziativa a raggiungere un accordo in merito alla condivisione dei dati e al relativo indennizzo. A tale scopo possono richiedere una perizia di un arbitratore.

³ In caso di mancato accordo, il nuovo notificante può chiedere all'organo di notifica di emanare una decisione sull'ammontare dell'indennizzo; tale domanda può essere presentata al più presto quattro mesi dopo il ricevimento della comunicazione secondo l'articolo 31 capoverso 4. Il nuovo notificante informa i precedenti notificanti in merito alla sua domanda.

⁴ L'organo di notifica emana la decisione sull'ammontare dell'indennizzo al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della domanda di cui al capoverso 3. Se gli viene presentata una perizia di un arbitratore, è vincolato a quest'ultima, salvo che entro 30 giorni le parti sollevino obiezioni ai sensi dell'articolo 189 capoverso 3 del codice di procedura civile¹⁵.

⁵ In mancanza di una perizia di un arbitratore, nella sua decisione sull'ammontare dell'indennizzo l'organo di notifica tiene conto in particolare:

- a. dei giustificativi delle spese sostenute dai precedenti notificanti per ottenere i risultati degli esperimenti;
- b. della durata di protezione rimanente per i dati in questione.

¹⁵ RS 272

Art. 33 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati

L'organo di notifica impiega i dati di precedenti esperimenti su vertebrati per la notifica secondo l'articolo 24, fatti salvi altri accordi fra i notificanti, non appena:

- a. il nuovo notificante e i precedenti notificanti hanno raggiunto un accordo sulla condivisione dei dati e sull'indennizzo o l'organo di notifica ha emanato una decisione al riguardo; e
- b. il nuovo notificante ha versato l'indennizzo o si è impegnato a farlo firmando un riconoscimento di debito.

Art. 42 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il fabbricante non può eseguire esperimenti su **vertebrati** se i pericoli possono essere valutati con altri metodi o se l'esperimento non è necessario dal punto di vista scientifico.

Art. 48 Sostanze e preparati assoggettati all'obbligo di annuncio

Il fabbricante deve annunciare all'organo di notifica entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato:

- a. le sostanze e i preparati menzionati nell'articolo 19, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza;
- b. i nanomateriali che non rientrano nella lettera a.

Art. 49 lett. c n. 7 e lett. d n. 1a

L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- c. per le sostanze:
 7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie, nonché la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
- d. per i preparati:
 - 1a. per i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano: l'UFI,

Art. 50 Annuncio esaustivo

Per i preparati pericolosi accessibili a utilizzatori privati è necessario annunciare la composizione completa all'organo di notifica. I componenti non pericolosi ai sensi dell'articolo 3 possono essere denominati con un nome che designa i principali gruppi funzionali.

Art. 54 lett. a, j e k

Sono esentati dall'obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

- a. i prodotti intermedi non isolati;
- j. i preparati immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 chilogrammi all'anno e destinati esclusivamente a utilizzatori professionali, ad eccezione dei preparati contenenti nanomateriali;
- k. le sostanze notificate dal fabbricante secondo l'articolo 24.

*Titolo dopo l'articolo 54***Titolo quarto: Regole di comportamento per l'utilizzazione di sostanze, preparati, oggetti e nanomateriali***Art. 64 cpv. 3 e 3bis*

³ Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se queste sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell'ambito della loro formazione professionale o la loro professione.

^{3bis} È vietato fornire sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 a persone minorenni nell'ambito di attività scolastiche, fatti salvi le sostanze e i preparati del gruppo 2 nell'ambito dell'insegnamento delle scuole medie superiori.

*Titolo dopo l'articolo 71***Capitolo 4: Impiego di nanomateriali***Art. 71a* Annuncio dell'impiego di nanomateriali

Chi impiega nanomateriali come tali oppure come componenti di un preparato per fabbricare sostanze, preparati od oggetti, ma non soggiace all'obbligo di annuncio secondo l'articolo 48 per questi materiali, deve annunciare il loro primo impiego all'organo di notifica entro tre mesi.

Art. 71b Contenuto dell'annuncio

L'annuncio deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore professionale e il suo codice secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA)¹⁶;
- b. il nome chimico del nanomateriale o dei nanomateriali;
- c. per i preparati che contengono nanomateriali: il nome commerciale;
- d. la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il

¹⁶ Cfr. www.kubb2008.bfs.admin.ch

rivestimento e la funzionalizzazione di superficie; se figurano nel registro dei prodotti, queste indicazioni possono essere sostituite dal numero d'iscrizione del nanomateriale o del preparato in tale registro;

- e. gli impieghi previsti;
- f. le categorie di procedura;
- g. la quantità annuale impiegata prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.

Art. 71c Forma dell'annuncio

L'annuncio deve essere trasmesso come segue:

- a. in forma elettronica nel formato richiesto dall'organo di notifica;
- b. in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 73 cpv. 3 e 5 lett h

³ È considerato degno di protezione in particolare l'interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse:

- a. le indicazioni concernenti l'identità dei prodotti intermedi;
- b. la composizione completa di un preparato;
- c. le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato.

⁵ Non sono considerati in alcun caso confidenziali:

- h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, fatta eccezione per l'identità dei prodotti intermedi;

Art. 75 cpv 5

⁵ La trasmissione secondo i capoversi 2, 3 e 4 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se:

- a. è richiesta da un'autorità preposta al perseguimento penale;
- b. serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d'urgenza; oppure
- c. serve a far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente.

Art. 80 cpv. 1 lett. a

¹ I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che:

- a. possono costituire un rischio particolare per la vita o la salute dell'essere umano o per l'ambiente a causa delle quantità fabbricate o immesse sul mercato, della loro pericolosità o di quella dei loro prodotti derivati o rifiuti; oppure

Art. 93a Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2017

¹ Il fabbricante di prodotti intermedi e di nanomateriali già presenti sul mercato all'entrata in vigore della presente ordinanza deve adempiere l'obbligo di annuncio di cui agli articoli 48–54 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Chi impiega nanomateriali come tali oppure come componenti di un preparato per fabbricare sostanze, preparati od oggetti, deve adempiere l'obbligo di annuncio di cui agli articoli 71a–71c entro dodici mesi dal primo impiego secondo il nuovo diritto.

³ I preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano, possono continuare a essere immessi sul mercato senza UFI:

- a. fino al 31 dicembre 2019 per gli utilizzatori privati;
b. fino al 31 dicembre 2020 per gli utilizzatori professionali.

II

¹ L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 1, 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

*Allegato 1*¹⁷
(art. 2 cpv. 4, 5 e 6)

N. 1, tabella, lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco

¹⁷ Aggiornato dal n. 3 dell'all. 6 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RÜ 2015 5699).

*Allegato 2*¹⁸

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

N. 3.2

3.2 Per le informazioni da trasmettere secondo l'allegato II punti 1, 7, 8, 13 e 15 del regolamento UE-REACH deve essere tenuto conto delle equivalenze secondo l'allegato 1 numeri 2 e 3.

N. 5

Abrogato

¹⁸ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFSP del 2 nov. 2015 , in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4429).

Allegato 3^{19,20}
(art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

¹⁹ Aggiornato dalla correzione dell'8 set. 2015 (RU **2015** 3017) e dal n. I dell'O dell'UFSP del 2 nov. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4429).

²⁰ L'elenco delle sostanze candidate non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'UFSP all'indirizzo www.anmeldestelle.ch
> Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)
. È valido nella versione del [= data di entrata in vigore della modifica dell'ordinanza] e contiene ... sostanze.

Allegato 4
(art. 2 cpv. 5, 25, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)

Sostituzione di espressioni

In tutto l'allegato, «quantità determinante secondo l'articolo 25» e «quantità determinante di una sostanza secondo l'articolo 25» sono sostituiti con «quantità immessa sul mercato».

N. 4 lett. f

Concerne soltanto il testo francese

Allegato 5
(art. 61)

N. 1.2, lett. d

d. Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con:



H410²¹: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

in combinazione con

²¹ Vale soltanto per le sostanze e i preparati che devono essere etichettati con l'indicazione H410 vista la classificazione come «Aquatic Chronic 1».